

Roma, 25 febbraio 2020

Azienda Ospedaliera di Cosenza  
Ufficio legale  
Alla c.a. dott. Ivan Gaudio [i.gaudio@aocs.it](mailto:i.gaudio@aocs.it)

**Oggetto:** AO CS c/ SEATT. T.A.R Calabria ric. n. 1792/19.

Spett.le Azienda Ospedaliera,

per un aggiornamento sullo stato del contenzioso, faccio presente quanto segue.

Come ben noto, SEATT ha proposto ricorso contro i preavvisi di cessazione del contratto di appalto, dopo l'ennesima proroga, nonché contro gli atti del Commissario regionale nella parte in cui non autorizzano la proroga.

La ricorrente ha altresì richiesto un provvedimento cautelare.

Con decreto del 29 novembre 2019, n. 497, il Presidente della seconda sezione del TAR ha concesso la misura cautelare, consentendo a SEATT la prosecuzione del servizio.

Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2020, il TAR, con ordinanza n. 10, ha rigettato la domanda cautelare, facendo venir meno, di conseguenza, gli effetti del decreto cautelare provvisorio n. 497/19.

A quanto risulta, codesta Azienda ha proceduto nei giorni immediatamente successivi al passaggio di consegne e, al contempo, alla internalizzazione del servizio stesso mediante assunzione di personale (l. 68/1999) e soluzioni organizzative interne.

Con appello n. 442/2020, SEATT ha impugnato l'ordinanza del TAR dinanzi al Consiglio di Stato.

Con ordinanza n. 772 del 14 febbraio 2020 la Terza sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'ordinanza del TAR per vizio di procedura e ha rimesso la causa al primo giudice.

Immediatamente dopo l'annullamento, in data 17 febbraio 2020, l'Azienda, per il mio tramite, ha proposto una domanda di revoca del decreto cautelare monocratico del 29 novembre 2019, nel timore che potessero riviverne gli effetti a seguito di annullamento, da parte del Consiglio di Stato, dell'ordinanza TAR del 14 gennaio 2020.



Con decreto del 18 febbraio 2020, il Presidente del TAR ha accolto la domanda di revoca del precedente decreto monocratico. La camera di consiglio è fissata per il prossimo 3 marzo 2020.

Sono stati depositati ulteriori scritti difensivi, che si allegano.

Quanto al periodo di proroga, deve ritenersi che il servizio vada riconosciuto fino al 14 gennaio 2020, ossia fino alla pubblicazione dell'ordinanza cautelare n. 10/2020 che ha fatto venire meno gli effetti del precedente decreto cautelare monocratico del 29 novembre 2019, n. 497. Ovviamente con la riconsegna del servizio occorrerà procedere verificando l'esatto adempimento ed eventuali conguagli.

Distinti saluti

*Avv. Giuseppe Naccarato*



Si allegano:

- 1) TAR decreto cautelare 29.11.2019, n. 497;
- 2) AO memoria del 13.12.2019;
- 3) AO memoria dell'8.01.2020;
- 4) TAR ordinanza 14.01.2020, n. 10;
- 5) AO memoria costituzione in appello del 10.02.2020;
- 6) CDS ordinanza 13.02.2020, n. 772;
- 7) AO istanza revoca misure cautelari del 17.02.2020;
- 8) AO note del 17.02.2020;
- 9) TAR decreto monocratico del 18.02.2020.

